

responsabilità dello stesso proprietario, ma limitata al valore della nave medesima — e che questa fosse, invece, disciplinata dall'art. 672, secondo il quale « in tutti i casi in cui la responsabilità ricade sul capitano, se al momento dell'urto, ed in conformità dei regolamenti, la nave era sotto la direzione di un pilota del porto o della costa, il capitano ha diritto ad essere indennizzato dal pilota o dalla Corporazione rispettiva, se ne esiste una », con la conseguenza di rendere l'armatore responsabile dei danni cagionati dal pilota obbligatorio in seguito ad un urto.

Decisamente, una siffatta opinione — come, del resto, la Corte ha giudicato — va rigettata senz'altro, sia per l'infondatezza della fatta distinzione fra responsabilità della nave, governata dall'art. 672, e responsabilità dell'armatore, retta dall'art. 492, essendo che anche questa è, in certi casi, limitata (ad esemp. per i contratti del capitano relativi alla nave ed alla spedizione), sia per l'assoluta, precisa chiarezza del § 3 dell'art. 492. Non v'è, perciò, dubbio che il disposto dell'art. 672 ricorra unicamente quando il pilota autore dell'urto sia facoltativo, poichè solo allora ricorrerà uno dei casi « in cui la responsabilità ricade sul capitano ».

312. - c) *Svezia.* — La responsabilità dell'armatore per i danni causati dal pilota facoltativo risulta dall'art. 15 dell'Ordinanza Reale sul pilotaggio del 15 febbraio 1883, il quale dichiara il capitano responsabile delle manovre della nave, attuate conformemente alla direzione ed alla profondità d'acqua indicate dal pilota (1805). Il principio è pienamente conforme a quello contenuto nel già riportato art. 8 del cod. mar. scandinavo che, come sappiamo (v. retro, § 71), vige anche in Svezia. Tuttavia, il testo di detto articolo non è stato accolto integralmente nel diritto svedese, essendo che alla locuzione « esegue un lavoro » è stata aggiunta la frase « o compie un servizio », e

(1804) Cassazione del Regno, 6-5-1930, in *Dir. Mar.*, 1930, p. 341 segg.

(1805) Cfr. HAMBRO, *Svenska Sjöfart*, p. 302; BEAUCHET, *mon. cit.*, in *Autran*, III, p. 102 segg.; *Autran*, *op. cit.*, p. 430; PIPIA, *op. cit.*, I, 1901, 451. V. retro, § 71.